

N. R.G. 63/2023

**TRIBUNALE DI RIMINI**

Sezione Unica CIVILE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Francesca Miconi Presidente

dott. Maria Carla Corvetta Giudice

dott. Silvia Rossi Giudice rel.

letta la domanda di liquidazione controllata *ex art.* 268 d.lgs. n. 14 del 2019 (CCI) depositata da FUSAROLI FEDERICO (FSRFRC71D14H294P) in data 19.5.2023;

visti i chiarimenti depositati dal Gestore della Crisi in data 21.6.2023;

ritenuto che sussista la competenza del Tribunale di Rimini in base all'art. 27, comma 2, CCI, atteso che il ricorrente risiede in Riccione, Comune del Circondario del Tribunale adito;

rilevato che ricorrono le condizioni di cui all'art. 2 co. 1 lett. c) CCI, avendo il debitore maturato un debito di euro 1.247.671,72 a fronte di un attivo patrimoniale costituito da un'entrata mensile stimata di euro 1409,00 e un attivo patrimoniale ereditario ereditato di circa euro 30.000,00;

preso atto che il debito è maturato dall'attività esercita dalla società Nuova Villa Val Verde srl, di cui lo stesso era socio insieme alla madre; che di tale società il debitore è stato chiamato a rispondere, per accertamenti fiscali, quale amministratore di fatto, ricevendo la notifica di cartelle esattoriali a proprio nome;

rilevato che risultano allegati i documenti di cui all'art. 39 CCI (come rilevanti nel caso di specie in considerazione del soggetto qui ricorrente), nonché la relazione particolareggiata depositata dal professionista incaricato dall'Organismo di Composizione della Crisi, dott.ss CIGNI, contenente tutte le indicazioni di cui all'art. 269 CCI;

che il professionista nominato ha formulato giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione;

rilevato che non risultano depositate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;

preso atto che il debitore svolge attività di libero professionista (Architetto), attività che gli consente di percepire un reddito variabile: in particolare, come verificato anche dal Gestore



dell'OCC, nel 2018 il reddito percepito è pari ad euro 23.819,00, nel 2019 pari ad euro 15.486,00, nel 2020 pari ad euro 25.714,00 e nel 2021 pari ad euro 29.052,00;

rilevato che a fronte delle somme indicate (calcolate prelieve imposte e contributi all'Ordine professionale), il Gestore della Crisi assume un reddito medio annuo di euro 23.517,75;

ritenuto tale calcolo non pienamente condivisibile, atteso che solo nel 2019 il reddito lordo annuo ha subito un significativo decremento, a fronte di un generale andamento più positivo;

ritenuto, dunque, opportuno che sin d'ora il Gestore della Crisi comunichi tempestivamente al Giudice Delegato il reddito percepito nel 2022 e aggiorni, per tutta la durata della procedura, il Giudice circa le entrate effettivamente percepite onde poter adeguare il quantum a disposizione della procedura;

ritenuto, dunque, allo stato, come l'indicato (in via, come detto, presuntiva) reddito mensile pari ad euro 1409,00 (16.907,92 diviso per 12 mensilità) possa essere decurtato sino a circa la metà (mettendo così a disposizione dei creditori l'importo mensile di euro 700,00) considerato che ai sensi dell'art. 545 c.p.c. sussistono più cause dell'indebitamento;

ritenuta, peraltro, la predetta somma necessaria al fine di aprire la procedura, considerato i significativi costi in prededuzione indicati in ricorso come compensi per i professionisti (comunque da rivedere in sede di stato passivo), pari a circa euro 13.000,00 solamente per gli advisor e per l'OCC e che, dunque, per oltre la metà della durata della procedura la stessa è volta unicamente a retribuire i professionisti suddetti;

ritenuto, pertanto, alla luce di quanto indicato dal ricorrente e valutato dall'OCC, di poter indicare in euro 709,00 la somma mensile allo stato necessaria al debitore per il mantenimento proprio e della propria famiglia, mandando sin d'ora al Giudice Delegato per la rideterminazione della predetta somma in caso di modifiche delle condizioni economiche o delle esigenze di vita del debitore e/o della sua famiglia che dovessero verificarsi nel corso della procedura;

ritenuto opportuno disporre che l'intera somma mensilmente percepita a titolo di reddito/pensione dal ricorrente venga appresa dal Liquidatore, con onere di quest'ultimo di versare al debitore il solo importo stabilito dal Tribunale (o dal Giudice Delegato nel corso della procedura) ai sensi del paragrafo che precede;

rilevato come la procedura ex artt. 268 e ss CCI, determinando la liquidazione dell'intero patrimonio salvo le ipotesi di cui all'art. 270 co. 2 lett. e) CCI, non consenta al debitore di formulare una proposta di liquidazione selettiva dei propri beni;

ritenuto, dunque, che non possa essere sottratto ai creditori parte del ricavato della liquidazione dei beni se non per pagare i costi della procedura, non trovando, peraltro,



applicazione nella procedura di liquidazione controllata la previsione di cui all'art. 147 co.1 CCI;

rilevato che il debitore chiede di non includere nella liquidazione controllata i beni strumentali all'esercizio della sua attività, stimati in euro 1145,00;

ritenuto che tale richiesta possa trovare accoglimento ai sensi dell'art. 270 co. 2 lett. e) CCI, in considerazione del valore modesto dei predetti beni e delle necessità rappresentate nel ricorso dal debitore medesimo, come riscontrate dal Gestore della Crisi nella propria relazione;

ricordato che ai sensi degli artt. 270 co. 5 e 150 CCI, dalla data di apertura della presente liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

visto l'art. 270 CCI;

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di FUSAROLI FEDERICO;

NOMINA

Giudice Delegato la dott.ssa SILVIA ROSSI

NOMINA

Liquidatore la dottoressa CRISTINA CIGNI invitandolo a relazionare semestralmente sullo stato della procedura ex art. 275 co. 1 CCI;

ORDINA

al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatori, nonché dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni 60 entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

ORDINA

La consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, con autorizzazione all'utilizzo dei beni strumentali all'esercizio della professione come indicati in ricorso;

FISSA



in euro 709,00 le somme necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia ai sensi dell'art. 268, comma 4, CCI;

DISPONE

che la domanda sentenza sia notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, a norma dell'art. 270, comma 4, CCI;

DISPONE

L'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Rimini

ORDINA

La trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti

Si comunichi.

Rimini, camera di consiglio del 6.7.2023

Il giudice relatore

Dott.ssa Silvia Rossi

Il Presidente

Dott. Francesca Miconi

